

Usala bene!

**L'acqua è preziosa,
è per tutti**

**Discipline per l'uso di acqua potabile
erogata da pubblici acquedotti**

DPGR N. 29/R/2008: obblighi e divieti relativi al corretto utilizzo dell'acqua potabile erogata dal pubblico acquedotto

Si ricorda che è vietato utilizzare l'acqua potabile erogata da pubblico acquedotto per:



- prelievi da fontane per usi diversi da quelli potabili e igienici, comunque non oltre 70 litri al giorno per ogni utente
- irrigazione di orti e giardini con superficie superiore a 500 mq (attenzione, per superfici inferiori a 500 mq è fatto obbligo installare sistemi di automazione e sensori per limitare lo spreco, indicati dal Regolamento regionale)
- innaffiamento e irrigazione superfici adibite ad attività sportive
- alimentare impianti di climatizzazione e impianti di qualsiasi altro tipo
- il riempimento di piscine private
- il lavaggio delle fosse biologiche



Legge Regionale Toscana n. 69/2011 (istitutiva dell'Autorità Idrica Toscana):

Art. 10: il Direttore Generale di AIT provvede allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento sul corretto utilizzo dell'acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato (DPGR n. 29/R del 2008).



Art. 27: Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento spettano all'autorità idrica.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo l'autorità idrica si avvale degli organi di vigilanza comunale e provinciale e del personale del gestore del servizio idrico integrato.

Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

Criticità → piscine



- aumento consistente del numero delle piscine a servizio delle strutture ricettive, molto numerose in Toscana, regione vocata al turismo

- aumento ancor più marcato del numero delle piscine presso abitazioni private, in particolare le piscine fuori terra, molto accessibili dal punto di vista economico

- nel periodo estivo, alla siccità si aggiunge il problema del prelievo extra per il riempimento delle piscine, talmente rilevante da causare in alcune zone della regione problemi di approvvigionamento idrico per le abitazioni servite dalla stessa rete

- **è vietato utilizzare l'acquedotto per il riempimento delle piscine**, salvo possibile deroga del gestore per le strutture pubbliche o aperte al pubblico o per uso collettivo



Cos'è una piscina?

Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Art. 1

Definizione

1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative e sportive.

2. La presente legge non si applica alle piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, di estetica, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

(si applica comunque il DPGR, che non distingue le piscine in base all'uso)

Classificazione delle piscine

1) private non aperte al pubblico né ad uso collettivo

a) facenti parte di singole abitazioni (impianti domestici)

b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 (“*parti comuni dell'edificio*”) e seguenti del codice civile

(art. 3, comma 1 lett. b LRT n. 8/2006)

2) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:

a) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;

b) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, ***in via principale***, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate;

c) impianti finalizzati al gioco acquatico;

(art. 3, comma 1 lett. a LRT n. 8/2006)

Art. 8 c. 2 DPGR 29/R/2008:

«**E' vietato** l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private **fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica** quali *(per esempio)* piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E' fatto comunque **obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.**

A tale scopo, l'Autorità Idrica Toscana ha stabilito modalità e termini procedurali da seguire per ottenere la deroga al divieto:

1. Pubblicazione on-line sul sito internet del Gestore* di un modulo di richiesta;
2. I titolari delle utenze interessate devono inviare il modulo compilato al Gestore, che dovrà trasmettere al richiedente una risposta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
3. Il Gestore può concedere l'utilizzo del pubblico acquedotto per un periodo massimo di 365 giorni (la richiesta deve quindi essere periodicamente rinnovata), comunicando le eventuali prescrizioni riguardanti modalità e tempi di riempimento;
4. nella risposta il Gestore deve specificare che in caso di sopraggiunta ordinanza sindacale per la razionalizzazione del consumo di acqua potabile, o dichiarazione di emergenza idrica da parte della Regione, la possibilità di utilizzare il pubblico acquedotto sarà vietata fino al termine di validità dei sopraggiunti provvedimenti.

* Gestori toscani del servizio idrico integrato:
Acque S.p.A. (www.acque.net)
Gaia S.p.A. (www.gaia-spa.it)
Acquedotto del fiore S.p.A. (www.fiora.it)
Asa S.p.A. (www.asa-spa.it)
Geal S.p.A. (www.geal-lucca.it)
Nuove Acque S.p.A. (www.nuoveacque.it)
Publiacqua S.p.A. (www.publiacqua.it)
Acque Toscane S.p.A. (www.acquetoscane.it)

Riempimento piscine tramite pozzo o sorgente



LA REGIONE TOSCANA COMUNICA:

In caso di riempimento di piscine pubbliche o private aperte al pubblico e collegate ad attività imprenditoriali (impianti sportivi, alberghi, agriturismi, campeggi...) tramite acque pubbliche alternative all'acquedotto prelevate da pozzo o da sorgente, è necessario essere in possesso di apposita concessione e pagare annualmente il relativo canone. (DPGR n. 61R/2016, artt. 41 e seguenti).

Se la piscina, riempita con acque provenienti da un pozzo o da una sorgente, è invece privata, non collegata ad attività imprenditoriali ed il consumo annuale di

acqua è inferiore a 350 mc annui (oppure a 700 mc nel caso in cui l'abitazione non sia collegata al pubblico acquedotto), è sufficiente aver inoltrato una denuncia di esistenza del prelievo e, in zone particolari, essere in possesso di un'autorizzazione (DPGR n. 61R/2016, artt. 20 e seguenti).

Nei casi previsti dal DPGR n. 51R/2015, artt. 3 e 8, è necessario installare un contatore per la misurazione annua dei prelievi e comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno i consumi.

Per tutti gli adempimenti è necessario rivolgersi alla Regione Toscana
Ufficio del Genio Civile territorialmente competente:

geniocivile.valdarnoinferiore@regione.toscana.it
geniocivile.toscananord@regione.toscana.it
geniocivile.valdarnocentrale@regione.toscana.it
geniocivile.valdarnosuperiore@regione.toscana.it
geniocivile.toscanasud@regione.toscana.it

Competenza territoriale Genio Civile per comune:

<https://www.regione.toscana.it/documents/10180/13209669/Elenco+comuni+per+competenza+fenio+civile.pdf/>

Documentazione relativa al controllo: non presente o incompleta

LRT n. 8/2006 – Art. 16, commi 2-3: I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine, il responsabile della piscina redige un **documento di valutazione del rischio** in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell'attività, nel rispetto degli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.

Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell'autorità incaricata del controllo ulteriori documenti indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.

DPGR n. 23R/2010 – Art. 49, comma 3: Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti: (...)

b) un **registro degli interventi di manutenzione**;

c) un registro dei controlli dell'acqua in vasca, contenente: (...) **la lettura giornaliera del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata** dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro.

LRT n. 8/2006 – Art. 18, comma 2: I responsabili delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), prive della documentazione relativa al funzionamento e all'autocontrollo di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

La sanzione comporta **l'immediata chiusura dell'impianto**.

Svuotamento annuale della piscina: non effettuato

LRT n. 8/2006 – Art. 9, comma 7: La vasca della piscina è **completamente** svuotata, anche al fine di consentire una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici della vasca medesima, **almeno una volta l'anno** e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

comma 7 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) - ***private ad uso collettivo*** -, lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, **una volta all'anno** e non necessariamente all'inizio dell'apertura stagionale. ***Qualora*** nell'ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti all'allegato A del regolamento regionale di cui all'articolo 5 e sia altresì assicurata l'osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico-sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate **almeno una volta ogni tre anni**.

LRT n. 8/2006 – Art. 22, comma 1:

Si applicano alle piscine condominiali i requisiti igienico-sanitari previsti all'articolo 9, per le piscine ad uso pubblico di cui al capo II.

LRT n. 8/2006 – Art. 18, comma 6:

I responsabili delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento al comune in cui ha sede l'impianto di una somma da euro 200,00 a euro 1.200,00, nei seguenti casi:

a) mancato svuotamento dell'acqua delle piscine ai sensi dell'articolo 9, comma 7

Reintegri/rinnovi dell'acqua

DPGR N. 23/r/2010 – Art. 26, comma 1-2:

Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità, una quantità d'acqua di reintegro/rinnovo come previsto dalla norma UNI 10637.

Il responsabile delle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) - **private ad uso collettivo** - della L.R. n. 8/2006, che non adotta la norma UNI 10637 di cui al comma 1, stabilisce i criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale, il mantenimento di tutti i parametri previsti dall'Allegato A del presente regolamento.

(...) Sulla **tubazione di mandata** dell'acqua di reintegro di **ogni vasca** viene installato un **contatore totalizzatore**.

NORMA UNI 10637:

«Il rinnovo d'acqua giornaliero è fondamentale per mantenere controllato il livello delle sostanze che si accumulano nell'acqua di piscina durante l'utilizzo e che possono essere ridotte solo per diluizione».

- non meno di 30 l per bagnante al giorno
- qualora non fosse possibile rilevare il numero effettivo dei bagnanti, almeno pari a 2,5% della somma del volume d'acqua di vasca e del 60% del volume convenzionale della vasca di compenso
- si possono valutare in sede di autocontrollo, **in accordo con l'Autorità Sanitaria Locale**, quantità inferiori e/o differite nel tempo

Violazione	Sanzione	Misura ridotta	Autorità competente (ordinanza-ingiunzione)	Norma di condotta	Norma sanzionatoria	Norma sulla competenza	Si applica agli impianti:	
							domestici o condominiali	aperti al pubblico/uso collettivo
Utilizzo del pubblico acquedotto per riempimento (anche parziale) piscina (*)	da € 100 a € 600 per ogni piscina	€ 200	AIT (*)	Art. 8 c. 2 DPGR 29R/2008	Art. 27 c. 4 LRT 69/2011	Art. 27 c. 5 LRT 69/2011	SI	SI (NO se autorizzati)
Documenti piscina non presenti o incompleti	da € 500 a € 3.000	€ 1.000	Comune	Art. 16 c. 2-3 LRT 8/2006	Art. 18 c. 2 LRT 8/2006	Art. 18 c. 10 LRT 8/2006	NO	SI (NO se usi speciali)
Piscina non svuotata	da € 200 a € 1.200	€ 400	Comune	Art. 9 c. 7 e 7-bis LRT 8/2006	Art. 18 c. 6 lett. a) LRT 8/2006	Art. 18 c. 10 LRT 8/2006	NO (SI se condominiali)	SI (NO se usi speciali)
Riempimento piscina mediante acque sotterranee (pozzo) in assenza di denuncia di captazione	da € 600 a € 6.000	€ 1.200	Regione	Art. 21 c. 1 DPGR 61R/2016	Art. 85 c. 2 lett. c) DPGR 61R/2016	Art. 14 c. 3 LRT 80/2015	SI	NO
Riempimento piscina mediante acque pubbliche diverse dal pubblico acquedotto (es. pozzo, sorgente) in assenza di autorizzazione/concessione	da € 8.000 a € 50.000 (**)	non prevista	Regione	Art. 17 c. 1 RD 1775/1933	Art. 85 c. 1 DPGR 61R/2016	Art. 14 c. 3 LRT 80/2015	NO	SI
Riempimento piscina mediante acque pubbliche diverse dal pubblico acquedotto (es. pozzo, sorgente) non previsto dalla denuncia o dal disciplinare	da € 600 a € 6.000	€ 1.200	Regione	Art. 21 c. 2 DPGR 61R/2016 Art. 54 c. 1 DPGR 61R/2016	Art. 85 c. 2 lett. l) DPGR 61R/2016 Art. 15 c. 1 LRT 80/2015	Art. 14 c. 3 LRT 80/2015	SI	SI
Misuratore di prelievo acque pubbliche diverse dal pubblico acquedotto (es. pozzo, sorgente) assente	da € 1.500 a € 6.000 (***)	non prevista	Regione	Art. 3 c. 1 DPGR 51R/2015	Art. 10 c. 1 DPGR 51R/2015	Art. 25 LRT 29/2023	SI	SI
Misuratore di prelievo acque pubbliche diverse dal pubblico acquedotto (es. pozzo, sorgente) non funzionante	da € 1.500 a € 6.000 (***)	non prevista	Regione	Art. 7 lett. a) DPGR 51R/2015	Art. 10 c. 1 DPGR 51R/2015	Art. 25 LRT 29/2023	SI	SI
Mancata trasmissione letture misuratore di prelievo (o consumi stimati) acque pubbliche diverse dal pubblico acquedotto (es. pozzo, sorgente)	da € 1.500 a € 6.000 (***)	non prevista	Regione	Art. 8 c. 1-2 DPGR 51R/2015	Art. 10 c. 1 DPGR 51R/2015	Art. 25 LRT 29/2023	SI	SI

(**) In caso di particolare tenuità si applica la sanzione da € 2.000 a € 10.000

(***) In caso di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto (da € 300 a € 1.200)



Grazie per l'attenzione!

Autorità Idrica Toscana

Via G. Verdi 16,

50122 Firenze

Tel 055 263291 - Fax 055 2632940

PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Email: info@autoritaidrica.toscana.it

www.autoritaidrica.toscana.it

